

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



17429.09

27 LUG. 2009

27 LUG. 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LAVORO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 8598/2008

SEZIONE LAVORO

Cron. 17429

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. MICHELE DE LUCA - Presidente - Ud. 22/04/2009

Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere - PU

Dott. FILIPPO CURCURUTO - Rel. Consigliere -

Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 8598-2008 proposto da:

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CATALANI 26,  
presso lo studio dell'avvocato D'ANNIBALE ENRICO,  
rappresentato e difeso dall'avvocato TARALLO GIUSEPPE,  
giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore del  
4/3/08;

2009

1409

- *ricorrente* -

*contro*

**P.G.**, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA PIETRO ARETINO 69, presso lo studio dell'avvocato  
MONACO ANTONIETTA, rappresentato e difeso

dall'avvocato PAPARO MARINA, giusta mandato a margine del controricorso;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 311/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 08/01/2008 R.G.N. 8870/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l'Avvocato TARALLO GIUSEPPE, in sostituzione dell'Avvocato BARONE EDOARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Ritenuto in fatto e in diritto

1. È impugnata con ricorso per tre motivi, al quale l'intimato resiste con controricorso, la sentenza del Tribunale di Napoli che, pronunciando a norma dell'articolo 64 del decreto legislativo 165/2001, ha dichiarato che l'articolo 2, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del personale delle Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto dall'ARAN il 6 luglio 1995, secondo cui "Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'articolo 52, commi 1<sup>e</sup> e 2 del decreto legislativo 29 del 1993." deve essere interpretato nel senso che il diritto dei dipendenti del comparto alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale sorge autonomamente allo spirare dei termini indicati dalla norma contrattuale, senza necessità di stipulazione di un successivo specifico contratto.

2. Con i tre motivi di ricorso il ricorrente denuncia rispettivamente violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 codice civile in relazione all'articolo 2 comma 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1995 (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell'articolo 1367 codice civile con riferimento all'articolo 81 Cost. ed agli articoli 2 e 51 del decreto legislativo 29/93 (secondo motivo); omessa insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo controverso (terzo motivo).

3. Il ricorrente lamenta in sintesi: che il giudice nell'interpretare la clausola controversa si sia attenuto al solo testo della medesima senza considerare il comportamento successivo delle parti, le quali nei contratti collettivi successivi a quello oggetto della controversia avevano riconosciuto l'indennità in questione accompagnando sempre tale riconoscimento con il richiamo all'articolo 51 del decreto legislativo 29/93 nel senso che per l'erogazione dell'indennità sarebbe stato necessario un apposito accordo sottoscritto dall'Aran; che il giudice abbia considerato fonte di valida obbligazione una clausola, quale quella in esame, priva di quantificazione e di termini quanto ai suoi effetti e priva pertanto della determinazione della spesa da essa prodotta in capo alla pubblica amministrazione, dando così vita ad una interpretazione in contrasto con il principio dell'articolo 51 decreto legislativo 29/93; che nell'interpretare la clausola il giudice non abbia tenuto conto dell'espresso richiamo da essa fatto alla "procedura" di cui agli articoli 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 29 / 93, il che implica, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, che le parti hanno inteso condizionare l'erogazione effettiva dell'indennità alla preventiva stipula di un accordo contenente il riconoscimento dell'emolumento e la sua quantificazione.

4. La Corte giudica il ricorso infondato e ritiene che l'interpretazione del Tribunale debba essere condivisa.

5. Le parti contrattuali hanno esplicitamente richiamato le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro 23 luglio 1993 sicchè, qualunque sia la qualificazione da dare a tale accordo, esso è stato per questa parte recepito nel contratto assumendo la relativa valenza. La formulazione della clausola attesta con chiarezza che la scadenza dei due termini alternativamente previsti coincide con il sorgere dell'obbligo del datore di lavoro di corresponsione dell'indennità. Dalla clausola quindi non risulta affatto che l'obbligo sia condizionato al verificarsi di ulteriori circostanze.

Ipotizzare poi, come vuole il ricorrente, che tali circostanze siano costituite dalla negoziazione di un ulteriore accordo significa svuotare di significato la clausola in questione, poiché il nuovo accordo siccome del medesimo rango dell'accordo precedente sarebbe abilitato a disporre in termini del tutto diversi da quelli già concordati.

In favore di tale interpretazione, sostanzialmente contraria al canone di conservazione del contratto ( art. 1367 c.c.) non vale opporre che le parti hanno dichiarato applicabile all'erogazione dell'indennità la procedure dell'art. 52 commi 1 e 2 del d.lgs 29/93. Nei commi così richiamati si fa infatti riferimento alle procedure di quantificazione degli oneri derivanti alla contrattazione collettiva, con specifica indicazione di quelli da porre a carico del bilancio dello Stato e di quelli ai quali provvedono, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci le amministrazioni pubbliche, nonché alle direttive per i rinnovi dei contratti, il che non è sufficiente per desumerne che il nuovo accordo collettivo condizioni il sorgere di un diritto contestualmente accordato dalla stessa clausola in esame. Quanto all'argomento della spesa connessa alla indennità di vacanza contrattuale non si può non convenire con il rilievo della sentenza impugnata, secondo cui il controllo sulla spesa è stato già operato, anche con riferimento alla clausola in esame, nel corso del procedimento di stipulazione del contratto di comparto che la contiene.

Infine la previsione, nei successivi contratti di comparto, di una clausola sulla indennità di vacanza contrattuale nel senso voluto dal ricorrente, è circostanza assolutamente ambigua potendo valere tanto come condotta idonea ad illuminare la clausola precedente in un senso conforme alla nuova, quanto come condotta di segno e senso contrari, in quanto diretta a modificare una clausola giudicata non più corrispondente all'interesse delle parti.

E' appena da aggiungere, poi, che la soluzione interpretativa qui condivisa non contrasta con quanto ritenuto da questa Corte in relazione alla questione dell'indennità di vacanza contrattuale in favore dei dipendenti delle Poste italiane s.p.a. ( v. fra le molte, in ultimo Cass. 261/09) per la diversità del quadro normativo di riferimento sotto il profilo legislativo e contrattuale.


In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e deve essere confermata l'interpretazione che la sentenza impugnata ha dato alla norma contrattuale controversa. Il ricorrente va condannato alle spese.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in € ~~20,00~~ oltre ad € 1500 per onorari.

Roma 22 aprile 2009

Filippo Curcuruto est



Michele De Luca Presidente




  
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi 27 LUG. 2009

IL CANCELLIERE



ESENTE DA IMPOSTA DI ROLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533